

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-145 del 13/01/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ROMAGNOLI FRATELLI Spa per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Gino Gabusi n° 7
Proposta	n. PDET-AMB-2020-135 del 13/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ROMAGNOLI FRATELLI Spa per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Gino Gabusi n° 7

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ROMAGNOLI FRATELLI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Molinella, via Gino Gabusi n° 7 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società ROMAGNOLI FRATELLI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ROMAGNOLI FRATELLI Spa, c.f e p.iva 00768160376, avente sede legale in comune di Bologna, via Quarto di Sopra n° 1/6-7-9 e stabilimento in comune di Molinella, via Gino Gabusi n° 7 ha presentato in data 06/04/2019⁸ al Suap del comune di Molinella una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di lavorazione e conservazione delle patate.

Tale domanda contiene la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la dichiarazione resa ai sensi del DPR 227/2011 di rispetto dei valori limite stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

In data 15/11/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale⁹, in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 11/07/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso da HERA Spa¹⁰, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 06/08/2019 è pervenuto il parere del Comune di Molinella¹¹ in merito agli scarichi di reflui idrici in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 56135 del 08/04/2019, **pratica SINADOC n°12600 del 2019**

⁹ Agli atti di ARPAE con PG n° 176078 del 15/11/2019

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n°109079 del 11/07/2019

¹¹ Parere del comune di Molinella agli atti di ARPAE con PG n°123846 del 06/08/2019

tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base della auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR 227/2011.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

ROMAGNOLI FRATELLI Spa - comune di Molinella – via Gino Gabusi n° 7

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e conservazione delle patate svolta nello stabilimento in comune di Molinella, via Gino Gabusi n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ROMAGNOLI FRATELLI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTICOLI

Portata massima	1300 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONI E2 - E3

PROVENIENZA: SFOGO ARIA

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE DA CALDAIA IMPIANTO FRIGO – 34 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31.01.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ROMAGNOLI FRATELLI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ROMAGNOLI FRATELLI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ROMAGNOLI FRATELLI Spa - comune di Molinella – via Gino Gabusi n° 7

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue industriali, domestiche (servizi igienici e spogliatoi) e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Molinella, via Gino Gabusi n° 7 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere favorevole espresso dal Comune di Molinella Prot. n° 18682/2019 e del parere tecnico di HERA Spa Prot n. 68259, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Molinella, 3 agosto 2019
Prot. Rif. n. 7939/2019
Classifica 6.9 – Fascicolo 30/2019

AI SUAP
Sua Sede
c.a. geom. Massimiliano Roversi

**Oggetto: AUA ditta “Fratelli Romagnoli SpA”
Parere autorizzativo**

Vista l'istanza presentata dalla ditta sopra citata iscritta agli atti con prot. 7939/2019;

Visto il parere espresso dal Gestore del SII, iscritto agli atti con prot. n. 16923/2019;

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dal gestore Hera SpA – Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Emilia.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Molinella
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018682/2019 del 03/08/2019
Firmatario: ROBERTA BONORA

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 luglio 2019
Prot. n. 68259

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 09/04/2019	Num. prot.: 036727
	Data prot.: 07/06/2019	Num. prot.: 056550
	PA&S numero 55/2019	

COMUNE DI MOLINELLA

Area IV - Gestione del territorio

Sportello Unico delle Attività Produttive

Via A. Costa, 12
40062 MOLINELLA BO

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di congruità tecnica circa l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "ROMAGNOLI FRATELLI SPA"- Stabilimento sito in Via Gabusi n° 7.

Comune di Molinella, Area IV gestione del Territorio – SUAP

- *Rif 7939/2019 del 08.04.2019*
- *Classifica 6.9 fascicolo 28/2019.*

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giulio Romagnoli codice fiscale RMGGLI67T04A944C in qualità di rappresentante legale della Ditta "**ROMAGNOLI FRATELLI SPA**" p. IVA 00768160376 con sede legale in via Quarto di Sopra n° 1/6-7-9 e insediamento produttivo in via Gabusi n° 7 - Comune di Molinella (BO),), **si evidenzia come il presente parere sia da intendersi esclusivamente come parere di congruità tecnica, sussistendo un problema di mancanza di titolarità nell'espressione del parere in oggetto, non essendo ancora definito il passaggio di titolarità dall'amministrazione comunale di Molinella allo scrivente Gestore del S.I.I.**

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ in data 09 maggio 2019 a seguito della consegna della documentazione tecnica allegata all'istanza autorizzativa, la scrivente Società ha emesso un parere contenente l'indicazione di mancanza di titolarità, prot. Hera n° 46036 del 09 maggio 2019, non risultando ancora le reti fognarie del comparto ove è ubicato lo stabilimento, in carico al Gestore del SII;

- ✓ in data 5 giugno 2019 con prot. 8083/2019 il Comune di Molinella, Sportello Unico delle Attività Produttive, invia copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Molinella n° 79 del 13 dicembre 2017 riportante l'acquisizione e la presa in carico delle reti relative al comparto;
- ✓ a fronte della richiesta formulata nella comunicazione del 05 giugno 2019, la scrivente Società emetterà un parere di congruenza tecnica in attesa del definitivo passaggio di competenze dall'amministrazione comunale di Molinella e il Gestore del SII;
- ✓ l'insediamento produttivo origina reflui:
 - di tipo domestico da bagni e servizi igienici;
 - di tipo industriale derivanti dal:
 - lavaggio prodotti ortofrutticoli;
 - acque reflue da magazzino;
 - acque di condensa delle aree refrigerate;
 - acque meteoriche di prima pioggia originate dal trattamento previsto in 7 degli 8 punti di immissione nella rete delle acque meteoriche;
 - di tipo meteorico:
 - da coperti;
 - da aree di transito;
 - acque meteoriche di seconda pioggia;
- ✓ la ditta realizza di operazioni di lavaggio, porzionatura e confezionamento finalizzata alla lavorazione e alla conservazione di patate e cipolle;
- ✓ lo stabilimento dispone di:
 - 8 punti di immissione nella rete di deflusso delle acque meteoriche indicati nella cartografia con le sigle:
 - **S1** acque meteoriche e di 2° pioggia;
 - **S2** acque meteoriche e di 2° pioggia;
 - **S4** acque meteoriche;
 - **S5** acque meteoriche e di 2° pioggia;
 - **S7** acque meteoriche di 2° pioggia area pesa;
 - **S9** acque meteoriche e di 2° pioggia;
 - **S12** acque meteoriche e di 2° pioggia;
 - **S13** acque meteoriche di 2° pioggia;
 - 5 punti di immissione nella pubblica fognatura delle acque nere, afferenti al depuratore comunale di Molinella – Capoluogo identificati con le sigle:
 - **S3** acque di prima pioggia, acqua di magazzino (in caso di sversamento accidentale);
 - **S6** acque di prima pioggia;
 - **S8** acque di prima pioggia;
 - **S10** acque domestiche da bagni e servizi dello stabilimento e acque di prima pioggia;
 - **S11** acque di prima pioggia;
 - 1 punto di immissione delle acque di tipo industriale nella pubblica fognatura di tipo nero, identificate con la sigla **S1A**, in cui confluiscono i reflui di origine produttiva in precedenza identificati;
- ✓ lo stabilimento si approvvigiona da:
 - rete acquedottistica per una quota approssimativa di circa 3600 m³/anno di cui circa 85 % per uso produttivo ed il 15% per uso domestico sanitario;

- da pozzo privato (concessione n° 13974 del 06 ottobre 2014) per una quota approssimativa di circa 8500 m³/anno (valore massimo di prelievo autorizzato 40500 m³/anno);
- ✓ l'azienda riutilizza una quota significativa dei reflui derivanti dalla pulizia dei prodotti ortofrutticoli mediante un sistema di trattamento composto da un impianto di decantazione, provvedendo a scaricare giornalmente quantitativi di acque di lavaggio al fine di mantenere accettabili le caratteristiche della stessa;
- ✓ periodicamente i fanghi depositati nell'impianto di decantazione vengono sottoposti a filtropressatura e smaltiti tramite smaltitore autorizzato;
- ✓ la ditta dispone di un atto autorizzativo, intestato alla società COOP AGRICOLA "G. MASSARENTI", in qualità di referente per il comparto, emesso con determina IP/ANNO 5700/2013 rilasciata da Provincia di Bologna in data 11 novembre 2013;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque meteoriche;
 - le acque reflue industriali in precedenza identificate;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque industriali/acque meteoriche in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità (prelievi idrici da acquedotto, superficie scolante e indice di piovosità) delle acque reflue scaricate in fognatura;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

ROMAGNOLI FRATELLI Spa - comune di Molinella – via Gino Gabusi n° 7

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Si dà atto di quanto auto dichiarato ai sensi del DPR 227/2011.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di immissione sonora con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Molinella.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.